

RISPARMIATORI AZZERATI: L'AVVOCATO FRANCHI SPIEGA I MOTIVI PER ANDARE AVANTI. E COME FARLO

Al "salvabanche" non si deve rinunciare

Si rincorrono in questi giorni le notizie più diverse rispetto ai "risparmiatori azzerati" ed il Decreto Salvabanche. Per far chiarezza, ospitiamo oggi l'intervento dell'avvocato **Giovanni Franchi**, di Parma, già protagonista in diverse sentenze favorevoli ai risparmiatori azzerati. Franchi prima sintetizza e poi illustra meglio tre buoni motivi per i quali non bisogna rinunciare ai propri risparmi:

1) E' appena uscita una sentenza di Cassazione fondamentale per gli azionisti azzerati di Cassa di Risparmio di Ferrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche, Banca popolare di Bari: sono consumatori e quindi possono fare causa nella propria città e chiedere il rito abbreviato.

2) Gli obbligazionisti che hanno comprato titoli di queste banche e

da altre banche o da promotori finanziari, hanno anch'essi diritto a rimborso del capitale più gli interessi se, come in molti casi già riscontrati dai documenti, vi sono irregolarità che possono invalidare la transazione sulla base delle norme del Testo Unico Finanziario

3) Il Decreto che regola il rimborso parziale degli obbligazionisti Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Carichieti e Banca Marche è incostituzionale sulla base dell'Art. 3 - che stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge che tutela il risparmio in ogni sua forma.

Ed ecco spiegati i tre punti nel dettaglio, a partire ovviamente dal primo.

E' salvo uno dei diritti fondamentali del consumatore/risparmiatore: fare causa nel tribunale della propria città, anche quando diviene socio-

azionista di una banca tramite una transazione finanziaria. Il coraggio di una piccola risparmiatrice salva uno dei diritti fondamentali del consumatore/risparmiatore: fare causa nel tribunale della propria città, anche quando diviene socio-azionista di una banca tramite una transazione finanziaria. La tesi del Tribunale di Ferrara che aveva in-

dicato come sede competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, si sarebbe fatalmente scontrata con il diritto dei consumatori ad avere come sede esclusiva e indelegabile il "Foro del consumatore", vale a dire il Tribunale della città di residenza o, a loro scelta, la città dove ha sede l'Istituto che è stato intermediario della transazione finanziaria.

"Deriva da questa sentenza - aggiunge l'avvocato **Giovanni Franchi**

- che l'acquisto di azioni basata su contratto di intermediazione, è sempre soggetto al Foro del consumatore, il che significa che è salvo a tutti gli effetti il principio che permette ai risparmiatori di fare causa nella città dove risiedono o dove ha sede l'Istituto che è stato intermediario della transazione finanziaria. Altra cosa fondamentale: se fosse stato competente il Tribunale delle Imprese, che è organo collegiale, non sarebbe stato più possibile utilizzare il procedimento abbreviato.

E passiamo al secondo punto: gli obbligazionisti che hanno comprato titoli Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Carichieti e Banca

Marche non direttamente dalle banche emittenti, bensì dal cosiddetto "mercato secondario" (altre banche o promotori finanziari), hanno anch'essi diritto al parziale rimborso del capitale, se, come in molti casi già riscontrati dai documenti, vi sono irregolarità che possono invalidare la transazione sulla base delle norme del Testo Unico Finanziario. Questi risparmiatori traditi possono scegliere se fare causa alla banca emittitrice del titolo acquistato oppure a quella che glielo ha venduto.

E infine il terzo punto: il Decreto che regola il rimborso parziale degli obbligazionisti è incostituzionale sulla base di ben due

articoli della Costituzione Italiana: l'Art. 3 e il 47. "Tutti coloro che, in veste di risparmiatori, hanno acquistato obbligazioni di Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Carichieti e Banca Marche, ve-

dendo così sfumare i propri risparmi" aggiunge l'avvocato **Giovanni Franchi** "dovrebbero affrettarsi ad aderire alla richiesta di rimborso dell'80% entro il nuovo termine del 31 maggio. C'è da aspettarsi che chi non rientra nei parametri riceverà risposta negativa scritta e sarà proprio impugnando questa che si potrà portare, tramite una causa civile, la questione all'attenzione della Corte Costituzionale per domandarle di pronunciarsi per l'incostituzionalità dell'ingiusta esclusione, ai fini di ottenere una riforma del Decreto indirizzata al rimborso di tutti gli aventi diritto che, in base ai già citati articoli della Costituzione sono tutti i cittadini danneggiati patrimonialmente dalla banche che hanno violato la norma che rende illegale vendere obbligazioni alla clientela cosiddetta "retail", vale a dire a semplici risparmiatori, grandi o piccoli che siano i capitali da loro investiti". ■

